

Codice DB1424

D.D. 24 gennaio 2013, n. 191

**D.P.G.R. N. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento a Giocosa Stefano, soggetto gestore per conto della proprietaria FIAT S.p.a. per la realizzazione di interventi selvicolturali nel Comune di Candiolo - localita' Stupinigi (TO).**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Stefano Giocosa, (omissis) alla realizzazione degli interventi selvicolturali come descritti nell'istanza n° 11330 ricevuta in data 23/10/2012 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Candiolo - localita' Stupinigi (TO), foglio 1, particella 80 e 83 e foglio 2 particelle 2, 3, 4, 6, 7, 8, 22, 24, 26, 27, 28, per una superficie totale pari a 41,78 ha;

2) di prescrivere il rilascio di un numero di piante non inferiore a quello indicato nel piedilista delle matricine e delle piante da rilasciare per la biodiversita' (Allegato B al progetto), nel rispetto della suddivisione per lotto, per specie e per classe diametrica;

3) di prescrivere che nella realizzazione dell'impianto devono essere rispettate tutte le norme relative alle distanze dalle strade, dai manufatti e dai terreni confinanti.

L'intervento dovr  inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- Le misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette e nei sIti della Rete Natura 2000 (art. 30);
- le modalita' di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R, dovr  essere iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovr  essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonch  la possibilita' di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessita'.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sar  pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente

Franco Licini